



CITTA' DI ALESSANDRIA

DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI VALORI LIMITE PER "SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO" AI SENSI DELLA D.G.R. 27 GIUGNO 2012 N. 24 – 4049

SOMMARIO

ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	1
ART. 2 - DEFINIZIONI	2
ART. 3 - AUTORIZZAZIONI SENZA ISTANZA.....	2
ART. 4 - AUTORIZZAZIONI CON ISTANZA SEMPLIFICATA	2
ART. 5 - AUTORIZZAZIONE CON ISTANZA ORDINARIA	3
ART. 6 - ORARI E LIMITI MASSIMI DELLE DEROGHE RELATIVI AL RUMORE PRODOTTO IN AMBIENTE ESTERNO	3
ART. 7 - ORARI E LIMITI MASSIMI DELLE DEROGHE RELATIVI AL RUMORE PRODOTTO IN AMBIENTE INTERNO.....	4
ART. 8 - SISTEMI DI CONTROLLO E LIMITAZIONE DEL RUMORE.....	4
ART. 9 - CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	5
ART. 10 - ANNULLAMENTO DEGLI EVENTI.....	5
ART. 11 – BOLLI E DIRITTI DI SEGRETERIA	5
ART. 12 - CONTROLLI	6
ART. 13 - CASI PARTICOLARI.....	6
ART. 14 – PROVVEDIMENTI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI VALORI LIMITE DI RUMOROSITA'	6

ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni stabiliscono le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 delle Legge 447/95, per lo svolgimento delle attività che hanno carattere temporaneo di cui all'art. 2.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Per attività a carattere temporaneo s'intendono le attività che durano per un tempo limitato. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno.
2. Le attività connesse ai dehors, sono a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.
3. In particolare vengono disciplinate le seguenti attività relative a spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: concerti; serate musicali; feste, balli; discoteche estive; cinema e teatri all'aperto; circhi e luna park; feste popolari; "notti bianche"; fuochi d'artificio; eventi sportivi; mercati; fiere; piani bar; poli attrattivi di persone; carri allegorici; processioni; bande musicali in marcia; pubblicità sonora su veicoli; sagre; manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza; attività di intrattenimento e simili.
4. Sono da considerarsi attività rumorose anche quelle di intrattenimento musicale esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, solo se a supporto dell'attività principale licenziata e per non più di 30 giornate all'anno.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONI SENZA ISTANZA

1. S'intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, le seguenti attività:
 - a. spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00;
 - b. luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati e fiere che si svolgono sino alle 24:00;
 - c. manifestazioni cittadine tradizionali (Madonna dei centauri, notti bianche, Festa del Borgo, Capodanno alessandrino, Gagliaudo tra i mercanti, ecc.).

ART. 4 - AUTORIZZAZIONI CON ISTANZA SEMPLIFICATA

1. Sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza e fatto salvo l'eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività, gli spettacoli e manifestazioni nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:
 - a. svolgimento nei siti indicati nel Piano di Zonizzazione Acustica Comunale come "Aree destinate a spettacolo temporaneo/mobile/all'aperto";
 - b. per ogni sito durata complessiva fino 30 giorni all'anno, anche non consecutivi con svolgimento nell'orario compreso tra le ore 09:00 e le ore 22:00;
 - c. per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario compreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00;
 - d. immissioni sonore, in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di trenta minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16/03/98. Tale verifica è resa per mezzo di dichiarazione a firma di Tecnico Competente in acustica.
2. L'istanza deve essere presentata, secondo la modulistica specificata nell'Allegato II della D.G.R. 27 giugno 2013 n. 24-4049 e disponibile sul sito web del Comune di Alessandria, entro

dieci giorni lavorativi dalla data di svolgimento dell'attività temporanea, superati i quali non si darà corso alla medesima.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE CON ISTANZA ORDINARIA

1. Tutte le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti dagli artt. 3 e 4, devono essere preventivamente autorizzate dal Comune. La disciplina di tale istanza è riportata agli artt. 6, 7, 8 e 9.
2. L'istanza deve essere presentata entro dieci giorni lavorativi dalla data di svolgimento dell'attività temporanea e deve essere corredata da una valutazione previsionale di impatto acustico redatta a firma di Tecnico Competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 7 della Legge 447/95. Superati i termini di presentazione, non si darà corso all'istanza.
3. L'istanza deve essere presentata secondo la modulistica specificata nell'Allegato IV della D.G.R. 27 giugno 2013 n. 24-4049 e disponibile sul sito web del Comune di Alessandria.

ART. 6 - ORARI E LIMITI MASSIMI DELLE DEROGHE RELATIVI AL RUMORE PRODOTTO IN AMBIENTE ESTERNO

1. Le autorizzazioni in deroga devono rispettare i seguenti orari:
 - a. entro le ore 24:00 nelle giornate di domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, salvo che questi ultimi coincidano con giorni prefestivi;
 - b. entro le ore 01:00 (del giorno successivo) nelle giornate di sabato e prefestivi
2. Possono essere autorizzate n. 2 serate a settimana per ciascun richiedente in riferimento al medesimo sito.
3. In caso di concomitanza di attività rumorose nel medesimo sito (inteso orientativamente in un raggio d'azione di 100 metri) è facoltà del Comune imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico a salvaguardia del/dei ricettore/i sensibili esposti ad entrambe le attività.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva, in caso di richieste motivate ed in occasioni particolari, la discrezionalità di autorizzare orari e giornate diverse da quelli sopra specificate.
5. I limiti massimi autorizzabili in deroga, intesi come livelli di pressione sonora in facciata all'edificio più esposto alla propagazione sonora dell'attività nel suo complesso, misurati su qualsiasi intervallo di trenta minuti, secondo le modalità del D.M. 16/03/98, sono:
 - a. 70 dB(A) per ricettori ubicati in classe II e III del Piano Comunale di classificazione acustica;
 - b. 75 dB(A) per i ricettori ubicati in classe IV e V del Piano Comunale di classificazione acustica;
 - c. 80 dB(A) per i ricettori ubicati in classe VI del Piano Comunale di classificazione acustica;
 - d. per i ricettori sensibili ubicati in classe I, la cui fruizione risulta contemporanea agli orari previsti dall'attività rumorosa temporanea, è fatto divieto di superare 6,0 dB(A) di rumore differenziale a finestre aperte indipendentemente dai livelli di pressione sonora in facciata.

6. Per tutti i ricettori che non rientrano in classe I, si intende automaticamente derogato il criterio differenziale e non si applicano i fattori correttivi del rumore ambientale previsti dalla normativa.

ART. 7 - ORARI E LIMITI MASSIMI DELLE DEROGHE RELATIVI AL RUMORE PRODOTTO IN AMBIENTE INTERNO

1. Le autorizzazioni in deroga devono rispettare i seguenti orari:
 - a. entro le ore 24:00 nelle giornate di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, salvo che questi ultimi coincidano con giorni prefestivi;
 - b. entro le ore 01:00 (del giorno successivo) nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi
2. Possono essere autorizzate n.2 serate a settimana per ciascun richiedente in riferimento al medesimo sito.
3. In caso di concomitanza di attività rumorose nel medesimo sito è facoltà del Comune imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico a salvaguardia del/dei ricettore/i sensibili esposti ad entrambe le attività.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva, in caso di richieste motivate ed in occasioni particolari, la discrezionalità di autorizzare orari e giornate diverse da quelli sopra specificate.
5. I limiti massimi autorizzabili in deroga, così come definiti all'articolo 6, comma 5., intesi come rumore prodotto all'interno dell'edificio a finestre chiuse trasmesso attraverso il solaio di separazione e le pareti, misurati su qualsiasi intervallo di trenta minuti, secondo le modalità del D.M. 16/03/98 sono:
 - a. 30 dB(A) per ricettori ubicati in classe II del Piano Comunale di classificazione acustica;
 - b. 35 dB(A) per i ricettori ubicati in classe III del Piano Comunale di classificazione acustica;
 - c. 40 dB(A) per i ricettori ubicati in classe IV del Piano Comunale di classificazione acustica;
 - d. 45 dB(A) per i ricettori ubicati in classe V del Piano Comunale di classificazione acustica;
 - e. 50 dB(A) per i ricettori ubicati in classe VI del Piano Comunale di classificazione acustica;
 - f. per i ricettori sensibili ubicati in classe I, la cui fruizione risulta contemporanea agli orari previsti dall'attività rumorosa temporanea, è fatto divieto di superare 6,0 dB(A) di rumore differenziale a finestre chiuse.
6. Per tutti i ricettori che non rientrano in classe I, si intende automaticamente derogato il criterio differenziale e non si applicano i fattori correttivi del rumore ambientale previsti dalla normativa.

ART. 8 - SISTEMI DI CONTROLLO E LIMITAZIONE DEL RUMORE

1. Al fine del rispetto dei livelli di cui gli artt. 6 e 7, le attrezzature e le sorgenti elettroacustiche impiegate nell'ambito dell'attività temporanea devono rispettare i livelli di taratura indicati all'interno della valutazione previsionale di impatto acustico.
2. Nel caso di svolgimento di musica dal vivo per cui è previsto l'impiego di strumenti non collegati ad amplificatori o a diffusori attivi (a titolo esemplificativo batteria, chitarra classica,

strumenti a fiato, ecc), deve essere installato un misuratore di pressione sonora con display in prossimità dell'area ove si esibiscono gli artisti, al fine di verificare il rispetto dei livelli indicati all'interno della valutazione previsionale di impatto acustico redatta a firma di Tecnico Competente.

ART. 9 - CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. La valutazione di impatto acustico deve contenere:
 - a. stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori sensibili più esposti;
 - b. valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti; tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico ed alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio;
 - c. descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione;
 - d. descrizione delle caratteristiche delle attrezzature e degli impianti di amplificazione, livelli di taratura degli stessi, orientamento dei diffusori, eventuali sistemi tecnologici di riduzione delle emissioni (diffusori a pioggia, tettosuono, ecc.);
 - e. descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento dell'attività temporanea per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.
2. Al fine dell'individuazione dei ricettori sensibili è necessario osservare le seguenti regole: esclusione di attività commerciali chiuse durante lo svolgimento dell'attività temporanea, di edifici in evidente stato di abbandono, di attività artigianali industriali prive di fruizione durante l'orario di svolgimento dell'attività temporanea.
3. In caso di presenza nella medesima area di studio di ricettori aventi limiti di deroga differenti, devono essere rispettati tutti i limiti previsti.

ART. 10 - ANNULLAMENTO DEGLI EVENTI

1. Nel caso in cui un'attività rumorosa temporanea precedentemente autorizzata (sia in istanza semplificata, sia in istanza ordinaria) debba essere annullata per condizioni meteorologiche avverse, o per altre cause di forza maggiore, il richiedente deve segnalare la rinuncia all'effettuazione dell'evento avvisando a mezzo fax o e-mail l'ufficio Comunale competente prima dell'orario di inizio previsto per l'evento stesso.
2. In caso di mancato avviso, l'evento si considera comunque effettuato e rientrerà nel computo del limite delle giornate anno.

ART. 11 - BOLLI E DIRITTI DI SEGRETERIA

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità per l'espletamento di attività temporanee deve essere corredata di marca da bollo di valore

corrente. Per ritirare l'autorizzazione, ove necessario, deve essere consegnata una marca da bollo di valore corrente e una marca diritti di segreteria da € 50,00. Eventuali esenzioni dovranno essere indicate in domanda, con i riferimenti di legge che ne danno diritto.

ART. 12 - CONTROLLI

1. Gli uffici competenti si riservano con l'ausilio della Polizia Municipale e/o dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, di verificare che le condizioni previste dalla valutazione previsionale di impatto acustico (taratura degli impianti, orientamento dei diffusori, rispetto degli orari, misurazioni strumentali, ecc) siano rispettate.

ART. 13 - CASI PARTICOLARI

1. In caso di musica dal vivo, considerata la peculiarità delle sorgenti e le difficoltà tecniche nelle limitazioni delle emissioni sonore, qualora via siano ricettori in classe II e III si applica il limite di 75 dB(A) in facciata, inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di trenta minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16/03/98. In presenza di tali condizioni, saranno autorizzate in deroga un numero massimo di 12 serate di musica dal vivo. Resta inteso che le restanti 18 serate disponibili, devono essere autorizzate secondo i criteri di cui agli artt. 6 e 7.
2. In caso di musica dal vivo svolta in ambiente interno si applicano i limiti di cui all'art. 7.
3. Nel caso in cui dalle conclusioni della valutazione previsionale di impatto acustico emerga un mancato rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 6, 7, 8, 13 commi 1 e 2, il Comune può avvalersi della consulenza tecnico scientifica dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per il rilascio dell'autorizzazione in deroga.

ART. 14 – PROVVEDIMENTI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI VALORI LIMITE DI RUMOROSITA'

1. Il mancato rispetto delle condizioni previste dall'Autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità e/o la mancata corrispondenza rispetto a quanto previsto dalla Valutazione d'Impatto Acustico allegata all'istanza ordinaria o lo svolgimento di spettacoli o manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico con superamento dei limiti di rumorosità in assenza di specifica autorizzazione in deroga, comporta l'immediata sospensione dell'attività.
2. L'Ufficio comunale competente, in caso di accertato mancato rispetto per due volte nella stessa stagione delle condizioni previste dall'Autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità e/o accertata mancata corrispondenza rispetto a quanto previsto dalla valutazione d'Impatto Acustico allegata all'istanza ordinaria, provvede alla revoca dell'Autorizzazione in deroga, qualora ancora valida per ulteriori eventi.